



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 2 agosto 2012 n.110

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 7, secondo comma, della Legge 18 luglio 2012 n.85;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta 23 luglio 2012;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI GOVERNO/ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PUBBLICO IMPIEGO – BIENNIO 2011/2012 – E PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO NEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

Art. 1

(Stabilizzazione e inquadramento)

1. La stabilizzazione e il successivo inquadramento, alle condizioni normative ed economiche previste dall'Accordo Governo-Organizzazioni Sindacali per la stabilizzazione del personale precario nel Settore Pubblico Allargato del 13 giugno 2012 e ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 giugno 2012, sono disposti nei confronti del personale avente i requisiti di cui al medesimo accordo e risultante dagli elenchi, di cui all'art.7 comma terzo della Legge n.85/2012.

2. La decorrenza della stabilizzazione è indicata negli accordi relativi agli elenchi di cui al precedente comma.

3. I pertinenti provvedimenti amministrativi di immissione in ruolo e di inquadramento, previsti ai sensi dell'art.71 della Legge n.188/2011, sono adottati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni e pubblicati all'albo di Palazzo Pubblico, nonché pubblicizzati on line sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Interni.

4. Avverso i provvedimenti di cui al comma che precede è ammesso ricorso a norma della Legge 28 giugno 1989 n.68 entro 60 giorni dalla pubblicazione.

5. Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera, che avverrà successivamente all'immissione in ruolo, decorreranno nei termini previsti dall'accordo, senza corresponsione di arretrati e senza versamento delle ritenute di legge di cui all'art.54 della Legge n.41/1972.

6. Nel caso in cui la definizione degli atti di stabilizzazione per il settore scuola, con particolare riferimento alle opzioni previste, non si verificasse entro la data di avvio delle assemblee

per il conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 2012/2013, il personale avente i requisiti per la stabilizzazione e non già titolare di incarico a tempo indeterminato a tempo pieno, effettuerà la propria scelta sulla base del piano cattedre e, qualora la stessa ricada su incarico a tempo parziale, è tenuto contestualmente alla scelta per il completamento con altri incarichi o sostituzioni anche in diverso ordine di scuola.

7. Il personale docente di lingua straniera nella Scuola Media Inferiore e nella Scuola Elementare che, esperite le procedure per le opzioni, risulterà in esubero rispetto ai posti previsti dalla dotazione organica vigente, sarà a disposizione dei due ordini di scuola e annualmente assegnato sulla base delle esigenze del piano cattedre.

Art. 2

(Rinnovo contrattuale)

1. Per il periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2012, non sono previsti aumenti contrattuali per le retribuzioni dei pubblici dipendenti, le pensioni a Regime Stato corrisposte a norma della Legge 8 marzo 1927 n.7 e sue modifiche e integrazioni, le retribuzioni di cui all'Allegato "F" alla Legge Organica, le indennità e le retribuzioni accessorie.

Art. 3

(Congedo Ordinario)

1. A parziale modifica dell'art. 50 della Legge 22 dicembre 1972 n.41, dall'anno 2013, salvo quanto stabilito al successivo terzo comma, è ammessa la suddivisione del congedo ordinario fino ad un massimo di sei periodi all'anno, da usufruire in tempi e modi compatibili con le esigenze del servizio, fermo restando il numero dei giorni di congedo ordinario previsti dalle norme vigenti e le disposizioni che seguono.

2. La programmazione dei periodi di congedo parte dal mese di marzo di ogni anno fino al mese di febbraio dell'anno successivo. Il relativo piano ferie dovrà essere concordato tra dipendente e dirigente, presentato ed approvato entro il mese di febbraio di ogni anno.

3. In applicazione dell'art. 78, comma 2, della Legge n.194/2010, e per realizzare economie e piena parità di trattamento dei dipendenti nelle modalità di fruizione e di conteggio delle ferie, nei giorni di congedo ordinario non devono essere computati esclusivamente i giorni di riposo dal turno e le festività infrasettimanali. Pertanto, a partire dall'anno 2013, le assenze nelle giornate di sabato e di domenica che non coincidono con il riposo dal turno sono da computare tra i giorni di congedo. A decorrere dall'applicazione di quanto precede, è riconosciuto il numero di giorni di congedo ordinario indicato al punto 16.1 lettera b) dell'Accordo del 13 giugno 2012 fra Governo e Organizzazioni Sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro del pubblico impiego per il biennio 2011-2012, salvo quanto stabilito alla successiva lettera c) del medesimo punto dell'Accordo.

Art. 4

(Aspettativa per motivi familiari o personali)

1. Dal 1° gennaio 2013, a parziale modifica ed integrazione dell'art.45 della Legge Organica 22 dicembre 1972 n.41, così come integrato dall'art.9 della Legge 10 dicembre 1991 n.151 con le modifiche di cui all'art.70 della Legge 21 dicembre 2009 n.168, all'aspettativa per motivi di famiglia o personali si applicano le seguenti disposizioni:

a) durante la carriera del dipendente, a ruolo o a tempo indeterminato in posizioni regolate dal rapporto di pubblico impiego e dal Contratto Privatistico del 21 febbraio 1992, non possono essere superati complessivamente tre anni di aspettativa e per un massimo di 1 anno nel triennio;

- b) è data facoltà al dipendente con almeno 6 anni di servizio di usufruire per una sola volta nella carriera di due anni consecutivi di aspettativa;
 - c) gli anni di aspettativa possono essere frazionati per un periodo minimo di mesi sei;
 - d) la frazione, può essere ridotta purché questo non comporti l'utilizzo della sostituzione e non arrechi pregiudizio alla funzionalità del servizio.
2. Resta ferma la possibilità di usufruire di periodi inferiori ai sei mesi per gravi motivi familiari, purché debitamente documentati nel rispetto delle norme sulla riservatezza.

Art. 5

(Maternità e assegnazione incarichi)

1. Allo scopo di ampliare le garanzie, nell'ambito dell'assegnazione degli incarichi, dei diritti legati alla maternità, il primo comma dell'art.2 della Legge n.137/2003 è integrato come segue: "La titolarità dell'incarico conferito nel periodo di astensione obbligatoria viene assicurata fino ai novanta giorni successivi alla data del parto, fermo restando il periodo massimo di astensione previsto".

Art. 6

(Continuità degli incarichi)

1. L'applicazione della continuità di cui al quinto comma dell'art. 73 della Legge n.194/2010 è estesa anche qualora il posto da temporaneamente vacante diventi definitivamente vacante, ad esclusione del settore scuola per il quale restano applicabili le norme speciali.
2. Fino alla regolamentazione di cui al punto 9.2 dell'Accordo del 13 giugno 2012 fra Governo e Organizzazioni Sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro del pubblico impiego per il biennio 2011-2012, l'attuazione di quanto stabilito al comma che precede avviene secondo la procedura stabilita al medesimo art.73, comma 5.

Art. 7

(Prestazioni minime essenziali)

1. Allo scopo di garantire in ogni momento, quale dovere superiore, i servizi pubblici essenziali a tutela dei diritti fondamentali della persona e del funzionamento delle istituzioni, devono essere individuate le prestazioni minime da erogare in modo da predisporre quanto necessario alla pianificazione ed organizzazione dei servizi preposti all'erogazione di tali prestazioni, con particolare riguardo ad emergenze ed eventi che comportino la chiusura parziale o totale di uffici e servizi pubblici o la riduzione nell'erogazione delle prestazioni, o comunque l'astensione dal lavoro dei dipendenti.
2. Devono essere garantite le prestazioni minime indispensabili da erogare da parte dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione.
3. Le prestazioni minime individuate sono dovute indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro.
4. Le amministrazioni competenti sono tenute ad individuare le prestazioni minime dei servizi essenziali anche in relazione ai diversi casi che si possono presentare, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute.

Art. 8

(Sciopero: preavviso, comunicazioni, prestazioni minime essenziali)

1. Allo scopo di garantire un'ideale organizzazione dei servizi in occasione dell'astensione dal lavoro e contemperare il godimento dei diritti sindacali con il funzionamento degli Organi dello Stato e l'erogazione delle prestazioni minime essenziali, nel rispetto dei diritti sindacali dei dipendenti, da un lato, e dei diritti fondamentali del cittadino/utente a vedersi garantita l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, dall'altro, vengono introdotte le seguenti regole da applicare al

personale alle dipendenze del Settore Pubblico Allargato a qualunque titolo ed a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro.

2. Il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto delle seguenti misure:

- a) obbligo di preavviso minimo non inferiore a 72 ore precedenti lo svolgimento programmato e, in caso di servizi pubblici essenziali, con almeno cinque giorni di anticipo;
- b) obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni dell'astensione dal lavoro alle amministrazioni competenti per l'erogazione del servizio;
- c) obbligo delle amministrazioni competenti di individuare le prestazioni minime garantite in quanto essenziali ed indispensabili, anche in relazione alla durata e alle modalità dello sciopero;
- d) obbligo delle amministrazioni competenti di dare tempestiva comunicazione dello sciopero agli utenti, nelle forme adeguate, indicando i servizi garantiti nonché i modi e i tempi di erogazione di detti servizi nel corso dello sciopero e dei tempi e modi della loro riattivazione al termine dello stesso.

3. Le comunicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma che precede devono essere inoltrate alla DGFP, al capo del personale dell'Ente/Azienda competente, alle Unità organizzative interessate e agli Uffici del Personale di pertinenza.

4. Le comunicazioni relative alla lettera c) del comma che precede devono essere inoltrate dalla Direzione dell'Ente/Azienda competente alla DGFP, alle Unità organizzative interessate e agli Uffici del Personale di pertinenza.

5. Le prestazioni minime indispensabili ai sensi del precedente articolo sono in ogni caso da garantire.

Art. 9

(Permessi Sindacali e Assemblee)

1. Sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni all'Allegato H della vigente Legge Organica 22 dicembre 1972 n.41.

2. Il primo ed il secondo comma dell'art.1 sono così sostituiti:

“E’ data facoltà a ciascuna Organizzazione Sindacale riconosciuta di costituire rappresentanze sindacali presso tutti gli uffici, o settori staccati di uffici, nella misura massima di un rappresentante ogni 20 dipendenti.

Se il numero dei dipendenti occupati nell'ufficio è inferiore a 20 la rappresentanza sindacale può essere ugualmente costituita.”.

3. Il primo comma dell'art.4, già modificato dall'art.3 della Legge 19 novembre 1975 n.44, è così sostituito:

“I rappresentanti sindacali hanno diritto per l'espletamento del loro mandato a permessi retribuiti nella misura di otto ore mensili. A tal fine le Organizzazioni Sindacali sono tenute a comunicare alle direzioni di cui all'art. 47 comma 1 della Legge n.188/2011, entro il mese di gennaio di ogni anno, l'elenco dei propri iscritti del Settore Pubblico Allargato. La richiesta dei permessi retribuiti deve pervenire, a firma dell'Organizzazione Sindacale cui appartiene l'interessato, al capo del personale competente e al dirigente dell'unità organizzativa interessata:

- a) con almeno ventiquattro ore di anticipo rispetto alla data di inizio del permesso qualora lo stesso abbia durata pari od inferiore alla settimana lavorativa;
- b) con almeno 15 giorni di anticipo qualora il permesso abbia durata superiore alla settimana lavorativa.”.

4. L'art. 4, così come già modificato dalla Legge 19 novembre 1975 n.44 e dal comma che precede, è, inoltre, integrato con il seguente quinto comma:

“Le ore di permesso utilizzate per la celebrazione dei Congressi Confederali e Federali dalle Organizzazioni Sindacali riconosciute rientrano nel monte ore di cui al primo comma del presente articolo; per tali eventi possono essere usufruite le ore di permesso sindacale eventualmente non utilizzate nei due anni precedenti, esaurite le quali ciascuna Organizzazione Sindacale può accedere ad un monte ore straordinario non superiore a 500 ore. Tale monte ore supplementare e

straordinario può essere utilizzato esclusivamente per la celebrazione dei congressi e le ore non utilizzate non possono essere vantate come credito per i successivi congressi.”.

5. Il primo comma dell’art. 5 è così sostituito:

“I dipendenti hanno diritto di riunirsi nell’Ufficio in cui prestano la loro opera fuori dell’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nel limite di 10 ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione, da ripartirsi in pari misura fra le rappresentanze sindacali delle Organizzazioni Sindacali riconosciute.”.

6. Il quarto comma dell’art.5 è così sostituito:

“La comunicazione con la quale viene indetta l’assemblea durante l’orario di lavoro deve pervenire al capo del personale competente e alla direzione dell’unità organizzativa interessata con almeno 72 ore di anticipo rispetto alla data fissata e, in caso di servizi pubblici essenziali, con almeno cinque giorni di anticipo. Tale comunicazione viene data dalle rappresentanze sindacali nel caso di Assemblee d’ufficio o servizio, dalle Confederazioni nel caso di Assemblee Generali.”.

7. In riferimento al comma che precede sono comunque garantite le prestazioni minime ai sensi del precedente art.8 e ricorrono i doveri di cui al precedente art.9, comma 2, lettere c) e d), del presente Decreto.

Art.10

(Distacco docenti e disposizioni scuola)

1. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, l’indennità prevista per il Coordinatore di Plesso della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Elementare, di cui alla Legge n.106/1993 e al Decreto n.59/1995, è erogata per 10 mensilità,.

2. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, come già il personale docente distaccato negli altri servizi, anche il personale docente distaccato alla Ludoteca, ai Centri di Documentazione Convenzionali, al Centro Documentazione Virtuale e al Centro per il Monitoraggio del sistema di istruzione e formazione osserva il calendario degli uffici, l’orario settimanale di 36 ore e beneficia del numero di giorni di congedo ordinario previsto dalla vigente Legge Organica n.41/1972.

3. Al personale docente comunque distaccato in tutti i servizi del settore pubblico allargato, compresi quelli di cui al comma che precede, a prescindere dall’attività svolta, non è erogata per il periodo di distacco l’indennità di funzione del ruolo di appartenenza. Fa eccezione soltanto la posizione di vice dirigente scolastico, in attesa della riforma del settore scuola.

4. Il personale docente sovranumerario è a disposizione delle rispettive direzioni per sostituzioni brevi anche su cattedre non pertinenti. In caso di debito orario tale personale è tenuto a prestare servizio nei centri estivi per giungere a completare l’orario. Nel caso degli insegnanti di educazione fisica il debito orario fino a completamento dell’orario è compensato anche con il servizio di “Giochiamo allo Sport”, e nel caso degli insegnanti di lingua anche con il servizio nei corsi serali per adulti.

5. Per le ulteriori pattuizioni riferite a misure di risparmio e contenimento della spesa, si rinvia a quanto contenuto nell’Accordo del 13 giugno 2012 fra Governo e Organizzazioni Sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro del pubblico impiego per il biennio 2011-2012.

Art. 11

(Copertura finanziaria)

1. All’onere finanziario a carico del Bilancio dello Stato, derivante dall’applicazione del presente decreto, per l’esercizio 2013, si provvede mediante imputazione della maggiore spesa sui pertinenti capitoli di bilancio riferiti alle spese di personale, sulla base degli stanziamenti all’uopo stabiliti con Legge di Bilancio 22 dicembre 2011 n. 200.

2. Agli oneri posti a carico degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l’esercizio 2013 si provvede mediante utilizzazione degli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli di spesa dei bilanci

dei singoli Enti interessati, all'uopo espressamente autorizzati con Legge di Bilancio 22 dicembre 2011 n. 200.

Art. 12
(Abrogazioni)

1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 agosto 2012/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta